



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

## Provincia di Teramo

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 721**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI**

**N. 58 DEL 27-12-2017**

**Ufficio: SEGRETERIA**

**Oggetto: Affidamento incarico all'Avv. Francesco Camerini del Foro dell'Aquila per il patrocinio legale nel giudizio di appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato proposto dagli Ordini Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Teramo. CIG: ZA22180411.**

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di dicembre,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESUALDO MALAVOLTA**

**PREMESSO:**

- che in data 24 ottobre 2017 è stato notificato a questo Comune tramite il Servizio postale, a mezzo raccomandata atti giudiziari, mittente Avv. Anna Di Russo, nell'interesse dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo e dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo, il seguente atto:

Atto di Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per L'Abruzzo Sezione di L'Aquila, acquisito al protocollo dell'ente in data 24.10.2017 con il n. 11494 di protocollo, contro:

**-CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Sant'Omero (TE), Via A.Fabrizi,2

**COMUNE di CIVITELLA DEL TRONTO (TE)**, in persona del Sindaco p.t.con sede legale presso la sede in C.so Mazzini, Civitella del Tronto – sede provvisoria Fraz.Villa Passo – Civitella del Tronto (TE)

**REGIONE ABRUZZO**, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, con sede in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci,6

### **Per l'annullamento previa sospensiva:**

- 1) della deliberazione della Giunta Regionale n.693 del 5.11.2016, con la quale, al punto 4, e' stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e Soggetti Attuatori degli interventi del Masterplan per l'attuazione dei patti per il Sud, nonche' della comunicazione prot. RA/189416/SQ del 17.07.2015 a firma del Presidente della Giunta Regionale, con cui la Regione Abruzzo ha inteso normare la programmazione dei fondi F.S.C. e individuare il limite del 6 e 8% dell'importo lavori per determinare il corrispettivo delle spese tecniche e generali,
- 2) della Convenzione per l'attuazione degli Investimenti del Masterplan per l'Abruzzo sottoscritta tra la Regione Abruzzo e Comune di Civitella del Tronto in data 10.11.2016, nella parte in cui all'art. 5, lett. c) prevede una quantificazione delle spese tecniche ammissibili nella misura del 6 e 8% dell'importo lavori,
- 3) della deliberazione della G.C. n. 76 del 16.06.2017 del Comune di Civitella del Tronto nel punto in cui tra le "somme a disposizione dell'Amministrazione" ha inserito per le spese tecniche e spese generali la sola somma di € 228.000.00, risultato del limite dell'8% dell'importo lavori, giusta convenzione tra la Regione Abruzzo ed il Comune,
- 4) della determinazione a contrarre RG n. 462 del 15.09.2017 a firma del Responsabile del Procedimento del Comune di Civitella del Tronto di indizione della procedura di gara pubblicata per il tramite della Centrale di Committenza,
- 5) del bando di gara per l'affidamento servizi tecnici di ingegneria e architettura – Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Misure, Contabilità delle opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza, della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto – pubblicato dalla Centrale Unica di Committenza – Unione dei Comuni Citta' Territorio Val Vibrata (Amministrazione appaltante) al prot. 3333 del 20.09.2017 e dell'Elaborato di Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'Architettura e all'Ingegneria (decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016) redatto dal RUP Geom. Fabrizio Verticelli, del Disciplinare di gara e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi compreso lo schema di contratto per il conferimento di incarico progettazione definitiva e esecutiva, Direzione lavori, Misura, Contabilità' delle opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza, della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto tra il Comune di Civitella del Tronto e l'affidatario,
- 6) e di ogni presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto dai ricorrenti.

**Avverso i predetti atti gli attori propongono ricorso per i seguenti motivi:**

**Illegittimità degli atti impugnati per violazione ed errata applicazione art.24, comma 8, D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017. Carenza di motivazione. Illogicità. Arbitrarietà. Eccesso di potere.**

**CHE** con deliberazione della Giunta Comunale n.138 del 7.11.2017 esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale decideva di costituirsi avverso l'istanza di sospensiva del Bando e degli atti complementari inerenti l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura riguardanti la fortezza Borbonica - MASTERPLAN ABRUZZO PATTO PER IL SUD, incaricando il Responsabile dell'area amministrativa – segreteria per la nomina del legale a cui affidare l'incarico;

**CHE** con determinazione del Responsabile del Servizio area amministrativa-segreteria, RG. n. 613 del 15.11.2017 veniva nominato per il patrocinio legale dell'ente l'Avv. Francesco Camerini del Foro dell'Aquila;

**CHE** il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) con Ordinanza N.00303/2017 REG.PROV.CAU. N.00448/2017 REG.RIC. Pubblicata il 27.11.2017 respingeva la domanda cautelare e condannava le parti ricorrenti (Ordine degli Ingegneri ed Architetti della Provincia di Teramo) al pagamento delle spese;

**CHE** in data 20.12.2017 l'Avv. Anna Di Russo, in qualità di difensore dell'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Teramo, ha notificato a questo ente appello cautelare al Consiglio di Stato per la riforma della Ordinanza 303/2017 con la quale il TAR ha definito, respingendola, la domanda incidentale di sospensiva;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n.161 del 22.12.2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Amministrazione Comunale ha stabilito di estendere l'incarico già conferito all'Avv. Francesco Camerini per la costituzione nel giudizio avverso l'appello cautelare promosso dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo e dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo per la riforma dell'Ordinanza n.303/2017 con il quale il TAR dell'Aquila ha definito, respingendo la domanda incidentale di sospensiva avanzata dagli Ordini stessi, demandando per l'adempimento il Responsabile del Servizio;

**OSSERVATO** che risulta indispensabile procedere con la massima urgenza al conferimento dell'incarico all'Avv. Francesco Camerini tenuto conto dei pochi giorni a disposizione per lo studio della pratica;

**VISTO** il preventivo di spesa acquisito al protocollo dell'ente il giorno 22 dicembre 2017 con il n.13561 per l'importo di €2.400,00 o il maggiore importo eventualmente liquidato dal Consiglio di Stato a favore del Comune, oltre il rimborso delle spese non imponibili (se sostenute) nonché CAP 4% ed IVA 22% come per legge.

**RITENUTO** più che congruo il preventivo di spesa in quanto di importo inferiore all'onorario medio stabilito dal D.M. 140/2012;

**DATO ATTO** che è stato richiesto all'ANAC per il presente affidamento il seguente codice CIG: ZA22180411;

**DATO ATTO** che sono state rispettate le specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del P.T.P.C. 2017/2019;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - *“Testo Unico degli Enti Locali”*;

**VISTA** legge 7 agosto 1990 n. 241 – *“Procedimento amministrativo”*;

**VISTO** lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

**VISTO** il bilancio corrente esercizio;

**D E T E R M I N A**

- 1) **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990;
- 2) **Di estendere** l'incarico già conferito all'Avv. Francesco Camerini alla costituzione nel giudizio di gravame dinanzi al Consiglio di Stato promosso dall'Ordine degli Ingegneri ed Architetti della Provincia di Teramo, per la riforma dell'Ordinanza n.303/2017 con la quale il Tar ha definito, respingendo la domanda incidentale di sospensiva;
- 3) **di impegnare** a tal fine la spesa globale, di € 3.024,00, o il maggiore importo eventualmente liquidato dal Consiglio di Stato a favore del Comune di Civitella del Tronto, nel modo seguente:
  - a) € 2.567,24 sul capitolo 138 del Bilancio 2017;
  - b) La restante somma sul Bilancio anno 2018;

**6)di trasmettere** il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti;

la presente determinazione e' soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma9, del richiamato D.Lgs. 267/2000.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Gesualdo Malavolta*

*(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)*